

ENAC - WR - 05/12/2013 - 0139342 - P


Al Sig. Questore di Bolzano	39100 Bolzano
Al Sig. Direttore dell'Agenzia delle Dogane	39100 Bolzano
Al Sig. Dirigente IV ^a Zona Polizia di Frontiera	33100 Udine
Al Sig. Comandante del 4° Reg. Aves Altair	39100 Bolzano
Al Sig. Comandante della Compagnia G.d.F.	39100 Bolzano
Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri	39100 Bolzano
Al Sig. Comandante del Corpo Permanente VV.F.	39100 Bolzano
Al Sig. Comandante del Nucleo Elicotteri Carabinieri	39100 Bolzano
Al Sig. Comandante della Sezione Aerea G.d.F.	39100 Bolzano
Al Sig. Capo Nucleo Assistenza al Volo	39100 Bolzano
Al Sig. Direttore ABD – Società di Gestione	39100 Bolzano
Al Sig. Presidente del Comitato Utenti	39100 Bolzano
Al Sig. Primario del Servizio 118 Alto Adige Emergenza	39100 Bolzano
e, p.c. Sig. Prefetto di Bolzano	39100 Bolzano

Oggetto: Aeroporto di Bolzano – Trasmissione Ordinanza n. 10/2013/BZO.

Si trasmette, in allegato, l'Ordinanza n. 10/2013/BZO relativa alla disciplina degli accessi nelle aree interne aeroportuali e al rilascio delle tessere di identità aeroportuali e pass automezzi presso l'Aeroporto di Bolzano.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott.ssa Roberta Carli





ORDINANZA N. 10/2013 BZO

IL DIRETTORE AEROPORTUALE DI VERONA

- VISTI** gli artt. 687, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il DPR 4 Luglio 1985 n. 461 in materia di "recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 1944";
- VISTO** l'Annesso 17 alla Convenzione Internazionale Aviazione Civile in materia di security;
- VISTO** il Manuale di Sicurezza ICAO per la protezione dell'Aviazione Civile contro gli atti di intervento illecito;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300 dell' 11 Marzo 2008
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 272 del 2 Aprile 2009;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 185 del 04 Marzo 2010;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 173 del 29 Febbraio 2012;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile del 19 Marzo 2012;
- VISTO** il D. Lg.vo 250/97 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO** il Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;
- VISTA** la Circolare ENAC Sec 05 "Contenuti e procedure di formazione per la security" ed il relativo Manuale del 20/12/2012;
- VISTA** la Nota Informativa dell'ENAC NI-2013-011 dell'11 Ottobre 2013
- VISTE** le precedenti ordinanze e relative interpretazioni in materia di circolazione, di accesso delle persone e dei veicoli nell'ambito degli spazi doganali e nell'area di movimento dell'aeroporto di Bolzano;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere alla modifica dell' Ordinanza 8/2013 in materia di disciplina del tesseramento aeroportuale e degli accessi nelle aree aeroportuali dell'aeroporto di Bolzano



ORDINA

ART. 1 Definizioni

Agli effetti della presente ordinanza si definiscono:

- a) Area lato volo (air side) l'area di movimento dell'aeroporto, edifici, porzioni di suolo e di edifici alla stessa adiacenti (es. aerostazione) il cui accesso è controllato;
- b) Area sterile (security restricted area - SRA): quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa;
- c) Parte critica di area sterile (critical part - CP): parte dell' area sterile, i cui confini devono essere chiaramente identificabili, che comprende qualunque parte dell'aeroporto cui hanno accesso i passeggeri in partenza, con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, nonché le altre parti dell'aeroporto in cui passano o sono depositati bagagli da stiva in partenza già sottoposti a controllo e non protetti a fini di sicurezza.
Presso l'aeroporto di Bolzano le parti critiche coincidono con l'area sterile.
- d) Area di movimento parte dell'aeroporto utilizzata per il decollo, l'atterraggio, il movimento al suolo e la sosta degli aeromobili;
- e) Piazzale parte dell'area di movimento delimitata e destinata agli aeromobili per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, della posta e della merce, nonché per il rifornimento e la sosta;
- f) Area di manovra parte dell'aeroporto utilizzata per il decollo, l'atterraggio ed il rullaggio degli aeromobili, con esclusione dei piazzali;
- g) Area lato terra (land side) area dell'aeroporto che non comprende l'air side e che include tutte le aree aperte al pubblico;
- h) Veicoli di servizio e mezzi speciali - veicoli, macchine operatrici, mezzi operativi - anche trainati - veicoli speciali, anche non targati, in disponibilità agli Enti o Società che esplicano sull'aeroporto, in modo continuativo, attività connesse con l'esercizio del trasporto aereo e che possono circolare nelle aree interne aeroportuali;
- i) Strada di circolazione dei veicoli - area del piazzale delimitata da strisce bianche destinata alla circolazione di veicoli (autobus) e mezzi speciali;
- j) Airside Driving Certificate (ADC) - abilitazione alla conduzione di veicoli o mezzi speciali in ambito air side, il cui rilascio è regolamentato da apposita procedura del Regolamento di Scalo;
- k) Gestore Aeroportuale - soggetto a cui è affidato il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto.

La Società ABD S.p.A è il Gestore aeroportuale dell'aeroporto di Bolzano.

ART. 2 Accessi

L'accesso all'area sterile dell'aeroporto di Bolzano deve avvenire:

1. attraverso i varchi di controllo posti all'interno dell'aerostazione per coloro che accedono a piedi;
2. attraverso il varco carraio per coloro che accedono con veicoli autorizzati. Le persone che accedono con veicoli autorizzati non possono essere più di due all'interno del veicolo e non possono introdurre dal varco carraio, all'interno



del veicoli, borse e valigie da imbarcare su voli in partenza dall'aeroporto di Bolzano.

E' vietato l'accesso a piedi attraverso il varco carraio con l'esclusione delle Forze dell'Ordine in servizio presso l'aeroporto.

E' vietata, altresì, l'uscita a piedi dal varco carraio con l'esclusione delle Forze dell'Ordine in servizio presso l'aeroporto.

Possono, in qualsiasi momento, accedere alle aree sterili dell'aeroporto, per motivi inerenti alle loro funzioni:

- a) le Autorità, se scortate da personale degli Enti di Stato presenti in aeroporto;
- b) i funzionari ENAC in possesso della Carta Multiservizi ENAC con una banda di colore rosso con la scritta "Funzioni Ispettive - Inspection Duties" (vedi allegato);
- c) il personale degli Enti di Stato in possesso di tesserino aeroportuale dell'aeroporto di Bolzano in quanto in servizio presso l'aeroporto;
- d) il personale direttamente coinvolto in stati di emergenza, incidente o reazione ad atti illeciti contro l'aviazione civile, formalmente dichiarati;
- e) gli investigatori dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) incaricati di svolgere inchieste di sicurezza in caso di incidente o inconveniente grave, accompagnati da personale del Gestore per essere scortati sul luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonché all'aeromobile.

Possono invece accedere alle aree sterili e critiche solo per motivi di servizio e per il tempo strettamente necessario alla sua esecuzione:

- f) i titolari dei tesserini aeroportuali rilasciati dall'Ufficio Aeroportuale ENAC di Bolzano per il tramite della società di gestione ABD, secondo la procedura allegata alla presente ordinanza di cui ne è parte integrante e sostanziale, che espletano in modo continuativo attività connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Il rilascio dei tesserini aeroportuali è subordinato:

- al controllo dei precedenti personali (background check) riguardante almeno gli ultimi cinque anni;
- alla presentazione di un attestato di formazione rilasciato da un istruttore certificato dall'ENAC al termine del corso di formazione per "personale diverso dai passeggeri che deve accedere senza scorta alle aree sterili" Cat. A13 del Manuale della Formazione per la Security allegato alla Circolare ENAC SEC 05;
- alla presentazione di un'autocertificazione relativa all'attività lavorativa e scolastica del soggetto richiedente (vedi allegato).

Il controllo dei precedenti personali potrà essere omesso qualora il soggetto interessato al rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto sia già titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto in corso di validità, rilasciato da altro aeroporto nazionale. In tal caso la scadenza del tesserino aeroportuale di Bolzano non potrà eccedere la scadenza del tesserino di ingresso dell'altro aeroporto nazionale

In ogni caso il controllo dei precedenti personali deve essere ripetuto al rinnovo dei tesserini aeroportuali.

Nella parte anteriore del tesserino le aree dell'aeroporto nelle quali al titolare è consentito l'accesso, sono individuate dai seguenti colori:

- **ROSSO** tutte le aree

- **VERDE** lato volo esterno e accessi interni
- **AZZURRO** lato volo interno
- **ARANCIONE** diplomatici

Sul tesserino d'ingresso in aeroporto sono inoltre inseriti uno o più numeri che individuano l'area o le aree sterili alle quali il titolare ha diritto ad accedere:

- **1** tutte le aree
- **2** area interna (sale partenza, interno altri edifici, ecc) ad eccezione delle aree individuate dal n. 3
- **3** aree trattamento bagagli
- **4** aree merci
- **5** aeromobili e loro adiacenze
- **6** piazzali
- **7** area di manovra


Per consentire ad alcune categorie di lavoratori di poter introdurre in area sterile articoli vietati ai passeggeri, ma necessari per l'espletamento delle loro funzioni, sul tesserino aeroportuale è inserita l'indicazione della categoria di appartenenza, secondo la procedura allegata:

- **CAT.A** manutentori generici
- **CAT.B** personale addetto alla rampa (p.e. addetti carico/scarico cargo, manutenzione tecnica aeromobile)
- **CAT.C** personale catering, pulizie
- **CAT.D** personale addetto al soccorso
- **CAT.E** security staff dell'aeroporto
- **CAT.F** personale addetto all'agricoltura e giardinaggio

Gli articoli proibiti che le diverse categorie di operatori possono introdurre in area sterile sono indicate nell'allegato all'ordinanza.

- g) I titolari di un tesserino giornaliero "**visitatore**", di colore **BIANCO**, rilasciato dall'Ufficio Aeroportuale di Bolzano per il tramite della società di gestione ABD secondo la procedura allegata alla presente ordinanza, di cui ne è parte integrante e sostanziale. Il tesserino riporta sul frontespizio la dicitura "**visitatore**".

I titolari dei tesserini "visitatore" sono **eccezionalmente** dispensati dai requisiti previsti al punto 1.2.5.1 del Programma Nazionale di Sicurezza e dagli obblighi sui controlli dei precedenti personali a condizione che vengano scortati quando si trovano in area sterile.



Per "eccezionalmente" si intendono situazioni inaspettate, improvvise, non programmate e/o programmabili né, in alcun modo prevedibili.

La persona che effettua la **scorta** deve:

- essere in possesso di un tesserino aeroportuale del colore corrispondente all'area alla quale deve accedere il titolare del tesserino "visitatore",
- avere la/le persone scortate sempre sotto **diretto controllo visivo**, cioè chiaramente visibili, non oscurate da alcun veicolo, oggetto, fabbricato, condizioni meteo e sufficientemente vicine per porre in essere interventi adeguati in caso di necessità,
- garantire con ragionevole certezza che la persona o le persone scortate non commettano violazioni alla sicurezza.

Il nome e cognome della scorta devono essere registrati ed inseriti nel sistema in uso all'ufficio tesseramento del Gestore, in modo che per ogni tesserino visitatore rilasciato sia sempre possibile verificare chi è la scorta.

La persona che effettua la scorta e quella che viene scortata devono avere al seguito apposita documentazione atta ad individuare:

- le generalità della persona scortata e di chi effettua la scorta;
- la data, l'ora di inizio e fine del servizio di scorta";
- l'eventuale categoria di articoli proibiti che la persona che deve accedere con il tesserino "visitatore" deve introdurre in area sterile per l'attività da svolgere.

Il servizio di scorta deve essere effettuato secondo la procedura predisposta dal Gestore ed inserita nel Programma di Sicurezza dell'aeroporto.


Ogni Ente e società che opera in aeroporto deve inviare al Gestore l'elenco delle persone designate ad effettuare il servizio di scorta nei confronti di persone che eccezionalmente devono accedere alle aree sterili dell' aeroporto, per interventi necessari ai vari Enti e società.

Per tutti coloro che eccezionalmente devono accedere alle aree sterili e che non possono essere scortati dall'Ente o società per la quale effettuano l'intervento, il servizio di scorta sarà fornito dal Gestore aeroportuale.

Il tesserino visitatore può essere rilasciato solo a chi non è già in possesso di tessera aeroportuale per l'accesso all'aeroporto di Bolzano.

- h) I titolari di tesserino di approvazione di membro di equipaggio (crew) utilizzato da un vettore aereo Comunitario, rilasciato dall'Autorità Aeronautica competente, che devono accedere in quanto equipaggi di voli in partenza dall'aeroporto di Bolzano ed inseriti nelle apposite liste presenti al varco di controllo posto nel terminal. Il tesserino "crew" deve essere conforme alle indicazioni contenute al punto 1.2 dell'allegato al Reg. UE 185/2010. I membri di equipaggio, diversi da quelli in possesso di un tesserino aeroportuale valido, devono essere scortati ogni volta che si trovino in aree diverse da:

- Aree dove possono sostare i passeggeri,
- Aree nelle immediate vicinanze dell'aeromobile con il quale sono arrivati o partiranno (ca. 10 metri calcolati dal punto più estremo dell'aeromobile),
- Aree destinate agli equipaggi,
- Le distanze tra il terminal o punto d'accesso e l'aeromobile con il quale i membri d'equipaggio sono arrivati o partiranno.

- 
- i) I piloti dei voli di aviazione generale, di scuole di volo e di lavoro aereo e gli equipaggi non in possesso del tesserino di approvazione di membro di equipaggio rilasciato dall'Autorità Aeronautica competente scortati dal personale dell'handler di riferimento.

Possono, inoltre, accedere alle aree sterili e critiche:

- j) I passeggeri muniti di carta d'imbarco, limitatamente al tempo necessario per le operazioni di imbarco o sbarco;
- k) I passeggeri dei voli di aviazione generale, di scuole di volo e di lavoro aereo, a condizione che gli stessi siano personalmente conosciuti dal pilota o da un responsabile della scuola di volo o della società, , accompagnati da quest'ultimi e scortati dal personale dell'handler di riferimento.

ART. 3 Permanenza nella zona lato terra (landside) dell' aerostazione per motivi lavorativi.

Tutti coloro che prestano attività lavorativa nel lato terra (landside) dell'aerostazione devono essere in possesso di:

- Tesserino aeroportuale di colore **GIALLO**, che autorizza il titolare ad accedere solo alle aree land side.

Per il rilascio di tale tesserino non è richiesto alcun corso di formazione, ma sarà cura del Gestore fornire al richiedente le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività nella zona lato terra.

Il rilascio del tesserino aeroportuale di colore **GIALLO** è, comunque, subordinato:

- al controllo dei precedenti personali (background check) riguardante almeno gli ultimi 5 anni;
- alla presentazione di un'autocertificazione relativa all'attività lavorativa e scolastica del soggetto richiedente (vedi allegato)

ART. 4 Validità, rilascio, rinnovo ed esibizione dei tesserini aeroportuali

I tesserini aeroportuali di cui al punto e) dell'art. 2 e quelli dell'art.3 hanno la validità di cinque anni dalla data di rilascio, nel caso il titolare abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso, invece, di contratto di lavoro a tempo determinato, la validità del tesserino aeroportuale non può superare la durata del contratto di lavoro.

Per ottenere il tesserino aeroportuale, l'Ente, la società o la ditta interessata deve presentare una domanda, utilizzando l'apposito modulo allegato, ad ENAC-Direzione Aeroportuale di Verona, tramite l'Ufficio Tesseramento del Gestore aeroportuale, indicando il motivo della richiesta, la durata, i dati anagrafici completi dell'interessato.

Ad ogni persona può essere rilasciato un solo tesserino aeroportuale, a parte il caso delle persone che lavorano per più di una ditta/società/Ente.

Le modalità di richiesta, rilascio e rinnovo dei tesserini aeroportuali è meglio specificata nell' apposita procedura allegata alla presente ordinanza, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione, i tesserini giacenti all'ufficio tesseramento del Gestore e non ritirati verranno distrutti d'ufficio e saranno, comunque, addebitati alla società/Ente richiedente.

I titolari dei tesserini aeroportuali devono utilizzarli per svolgere attività lavorativa in aeroporto unicamente per la Ditta/Società che ha presentato richiesta di rilascio della tessera medesimo.

Coloro che sono impiegati in più ditte/società, ogniqualvolta operano in aeroporto, devono utilizzare il tesserino aeroportuale rilasciato, a loro nome, alla ditta/società per la quale prestano servizio in quel momento.

ART. 5 Restituzione, furto e smarrimento

I titolari dei tesserini aeroportuali sono tenuti a restituirli immediatamente al Gestore Aeroportuale, non appena vengano a perdere, per qualsiasi motivo, il titolo che ne aveva legittimato il rilascio, secondo la procedura allegata alla presente ordinanza. Ed in particolare nei casi di:

- richiesta dell'Autorità che ha rilasciato la tessera aeroportuale
- cessazione del rapporto di lavoro
- cambiamento del datore di lavoro
- modifica della necessità di accedere alle aree per le quali la tessera è stata rilasciata
- scadenza della validità del tesserino.

Gli stessi titolari dovranno denunciare immediatamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza l'eventuale furto o smarrimento del tesserino, trasmettendo tempestivamente copia della denuncia al Gestore Aeroportuale..

Gli Enti, le società e gli operatori aeroportuali in genere, per conto e su richiesta dei quali vengono rilasciati i tesserini aeroportuali, sono parimenti vincolati all'onere della restituzione di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine, dovranno dotarsi di procedure interne che garantiscano l'uso, la custodia, l'immediato recupero dei tesserini e la loro restituzione al Gestore Aeroportuale, secondo la procedura allegata alla presente ordinanza, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 6 Ritiro delle tessere

Il Direttore Aeroportuale potrà, qualora vengano meno i motivi del rilascio o in caso di sopravvenuti eventi che ne impediscono il mantenimento, e previa contestazione al titolare, ritirare il tesserino aeroportuale.

Di tale provvedimento il Direttore darà sollecita comunicazione alle Autorità competenti ed alle società interessate.


ART. 7 Accesso alle aree sterili

L'accesso alle aree sterili deve avvenire solo attraverso gli appositi varchi pedonali presidiati e tutte le persone e gli oggetti da esse trasportati devono essere sottoposti a controllo all'atto dell'ingresso in air side allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti.

Chiunque acceda o faccia accedere altre persone all'area sterile al di fuori degli appositi varchi presidiati sarà sanzionato a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Le persone diverse dai passeggeri e gli oggetti da queste trasportati sono egualmente sottoposti al 100% dei controlli prima dell'accesso in area sterile.

Le categorie di persone diverse dai passeggeri, esentate dai controlli sulla persona, devono ugualmente accedere alle aree sterili solo attraverso gli appositi varchi



presidiati e gli oggetti da esse trasportati devono essere sottoposti a controllo all'atto dell'ingresso in airside, allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti. Il personale autorizzato ad effettuare i controlli d'accesso deve accertare, con ragionevole sicurezza, la validità del tesserino aeroportuale e la sua corrispondenza al detentore prima di autorizzare la persona ad accedere alle aree sterili.

ART. 8 Obbligo di esibizione dei tesserini aeroportuali

I titolari dei tesserini hanno l'obbligo di esporli in maniera visibile durante la permanenza in ambito aeroportuale e di esibirli, assieme ad un valido documento di identità, ad ogni richiesta degli Enti di controllo competenti.

Chiunque non porti in modo visibile la propria tessera aeroportuale sarà sanzionato a norma dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano in area sterile perché in possesso dell'autorizzazione ad accedervi di prestare attenzione agli altri operatori presenti in quell'area al fine di verificare che abbiano sul tesserino aeroportuale il colore e il numero che ne autorizza la permanenza e di avvisare, in caso contrario, le Forze di Polizia per le azioni di bonifica conseguenti.

Chiunque si trovi in aree per le quali non è autorizzato sarà sanzionato a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 9 Ritiro dei tesserini aeroportuali

Il personale della Polizia e della Guardia di Finanza potrà ritirare, in via provvisoria, i tesserini aeroportuali di cui all'art. 2 e all'art.3 nei casi in cui ai loro titolari dovessero essere contestati reati, nonché gravi violazioni alla presente ordinanza, commessi contestualmente all'uso delle tessere e dei permessi.

I tesserini aeroportuali ritirati dovranno essere trasmessi all'Ufficio Aeroportuale ENAC, che provvederà a notificare il provvedimento all'Ente o società di appartenenza del titolare, ferme restando le eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 Sospensione dei tesserini aeroportuali

I responsabili della Polizia e della Guardia di Finanza possono, nei casi da loro accertati di recidività o violazione grave alle leggi dello Stato o di dichiarata pericolosità dei soggetti, proporre, mediante rapporto motivato all'Ufficio Aeroportuale ENAC, la sospensione dei tesserini aeroportuali.

Il provvedimento citato dovrà altresì essere notificato all'Ente o società di appartenenza del personale oggetto del provvedimento stesso.

L'Ente o società dovrà a sua volta comunicare ad ENAC - Ufficio Aeroportuale di Bolzano, entro 5 giorni dalla notifica, i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di detto personale.

ART. 11 Norme comuni

In ambito aeroportuale tutte le persone sono tenute ad osservare le norme di carattere generale e speciale dettate in materia di polizia aeroportuale e di sicurezza della navigazione aerea.



ART. 12 Bagagli ed oggetti incustoditi

In ambito aeroportuale, sia in airside che in landside, non possono essere lasciati incustoditi o abbandonati bagagli, oggetti di qualsiasi natura, strumenti di lavoro o involucri.

Chiunque lasci incustoditi o abbandonati bagagli, oggetti di qualsiasi natura, strumenti di lavoro o involucri sarà sanzionato a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 13 Porte di emergenza

E' vietato aprire le porte di emergenza, ubicate nella struttura aeroportuale e dalle quali si accede all'area sterile, senza giustificato motivo, comprovato da esigenze di sicurezza.

Chiunque apra le porte di emergenza senza giustificato motivo, comprovato da esigenze di sicurezza, sarà sanzionato a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 14 Divieto di fumo

Sull' area di movimento è severamente vietato fumare.

Chiunque sia trovato a fumare in tale area sarà sanzionato a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' altresì vietato gettare carte, oggetti vari o rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 15 Riprese fotografiche e cinematografiche

Sul piazzale e in aerostazione è vietato effettuare riprese cinematografiche o fotografiche senza l'espressa autorizzazione rilasciata dall'ENAC – Ufficio Aeroportuale di Bolzano, per il tramite della Società ABD Spa.

ART. 16 Divieto di caccia

All'interno del sedime aeroportuale sono vietate la caccia e l'abbattimento di animali.

ART. 17 Animali al seguito

I cani e gli altri animali, eventualmente al seguito dei passeggeri, dei visitatori e degli operatori aeroportuali, devono restare costantemente sotto il diretto controllo degli interessati, che devono ottemperare alle disposizioni di legge previste in merito alla loro custodia e far sì che non arrechino disturbo alle persone.

PARTE SECONDA

ACCESSO DEI VEICOLI IN AIRSIDE

Art. 18 Accesso dei veicoli alle aree sterili

Possono accedere alle aree sterili:

VEICOLI DI SERVIZIO, e cioè:

- appartenenti alle Forze dell'Ordine dello Stato impiegati in operazioni di Polizia Giudiziaria, Sicurezza o Ordine Pubblico;
- impiegati in operazioni di soccorso o antincendio;
- appartenenti all'Ente Nazionale Aviazione Civile e alla Circostrizione Doganale;
- appartenenti alla Soc. ABD S.p.a., agli handler o alle Compagnie di N/A che svolgono servizi di assistenza a terra in autoproduzione, limitatamente ai mezzi strumentali per l'esercizio di tali attività e per le attività di rampa.

VEICOLI NON DI SERVIZIO

Veicoli che occasionalmente e per motivate e straordinarie esigenze hanno necessità di recarsi nell' area sterile.

Entrambe le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi impiegati in operazioni di soccorso o antincendio, devono essere in possesso di un lasciapassare, che deve essere esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui il veicolo si trova all'interno delle aree sterili dell'aeroporto.

Un lasciapassare per veicoli può essere rilasciato solo quando è stata accertata una necessità operativa.

Tale lasciapassare, rilasciato dal Gestore Aeroportuale conformemente alla procedura allegata alla presente, consiste in:

- a) una tessera plastificata del colore corrispondente all'area dove il veicolo, che opera in modo continuativo nell'airside, può accedere. Tale tessera deve indicare:

- la targa del veicolo,
- l'Ente o la società di appartenenza.

Ha, inoltre, la seguente validità:

- 5 anni se il veicolo appartiene all'Ente/ditta/società richiedente e fino a quando rimane nella disponibilità ed utilizzo dell'Ente/ditta/società stessa;
- il periodo, inferiore ai 5 anni, nel quale il mezzo è nella disponibilità dell'Ente/ ditta/società richiedente in base ad un contratto di noleggio/leasing/comodato;
- il periodo, inferiore ai 5 anni, in cui l'Ente/ditta/società utilizzerà il veicolo nell'airside.

- b) un permesso d'accesso temporaneo rilasciato per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per il quale viene richiesto, per i veicoli che vi operano occasionalmente.

Le tessere degli automezzi devono essere immediatamente restituite al Gestore Aeroportuale:

- su richiesta dell'ENAC – Ufficio Aeroportuale di Bolzano,
- quando il veicolo non deve più essere utilizzato per l'accesso in airside,
- alla scadenza della tessera.

I veicoli degli Enti di Stato non impiegati in aeroporto, che devono entrare in airside per compiti d' istituto, sono dispensati dal possesso del permesso di accesso e possono accedere in aeroporto, previo coordinamento con il locale Ufficio di Polizia Aeroportuale. Gli stessi devono, comunque, essere scortati da mezzi del Gestore o da mezzi di un Ente di Stato presente in Aeroporto.

Non possono accedere in airside automezzi intestati a privati, ma solo automezzi intestati o in leasing/noleggio ad Enti, ditte e società che svolgono attività professionali all'interno dell'aeroporto, per le quali è necessario l'utilizzo di tali veicoli. In ogni caso per ogni Ente, ditta o società saranno rilasciati solo un numero limitato di lasciapassare per veicoli, in base a valutazioni di opportunità e sicurezza effettuate dall'ENAC.

Art. 19 Osservanza delle norme del Codice della Strada

Salvo quanto espressamente disposto dalla presente Ordinanza, tutti i conducenti dei veicoli e dei mezzi speciali circolanti nelle aree sterili dell'aeroporto sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della Strada, all'osservanza della segnaletica orizzontale e verticale, nonché al rispetto del limite di velocità di 30 km orari sulla viabilità ordinaria e 10 km in prossimità degli aeromobili o del transito dei passeggeri.

Tutti i conducenti sono, inoltre, tenuti all'osservanza della disciplina in materia di abilitazione alla guida dei mezzi aeroportuali (relativa all'Airside Driving Certificate), contenute nel Regolamento di Scalo.

Sulle aree di movimento il diritto di precedenza è riservato nell'ordine:

- ai mezzi di soccorso durante lo svolgimento delle operazioni,
- agli aeromobili, in rullaggio o trainati,
- ai passeggeri che transitano da/per l'aerostazione,
- ai mezzi di rampa.

Art. 20 Mezzi speciali e deroghe al Codice della Strada

In deroga al Codice della Strada, possono circolare, all'interno dell'air side, mezzi speciali non muniti di targa.

La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa deve essere garantita dall'Ente o Società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo la tempistica che sarebbe prevista per analogo mezzo targato e/o dalle normative vigenti.

In deroga all'art.173 del Codice della Strada, nell'area di movimento, i dipendenti degli Enti e società che operano in aeroporto possono utilizzare, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici.

Nella sola area di movimento, i conducenti degli automezzi, sono esonerati dall'obbligo di usare le cinture di sicurezza.

Art. 21 Dotazioni dei mezzi

I veicoli di servizio, se appartenenti ad Enti di Stato, devono recare ben visibile il logo dell'Amministrazione di appartenenza o il lampeggiante blu, a meno che non siano impegnati in particolari servizi.

Se appartenenti a Compagnie Aeree, handler, enti o società private i veicoli devono essere anche dotati dei seguenti dispositivi:

- logo ben visibile sulla carrozzeria della società o Ente di appartenenza;
- bandiera a scacchi bianco/rossa su entrambi i lati della carrozzeria;
- frangifiamma se si tratta di veicoli non muniti di marmitta catalitica.

Tutti i veicoli devono inoltre essere provvisti dei seguenti segnali notturni:

- a) autobus, autocarri, generatori, autospazzatrici, trattori per traino aeromobili
 - se con massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate: quattro luci fisse ai quattro angoli superiori della carrozzeria;

- se con massa inferiore a 3,5 tonnellate: luce fissa in cabina o luce fissa in posizione centrale sporgente dalla parte più alta;
- b) scale semoventi per passeggeri e da lavoro: due luci fisse ai lati della piazzola o sul punto più alto dei lati della rampa;
- c) autogru, automezzi con cestello e cabina elevabile: una luce fissa nel punto più alto del braccio e quattro luci fisse ai lati superiori del mezzo;
- d) autocisterne e rimorchi cisterne: un faro di pericolo in alto, al centro della cabina di guida e del rimorchio, quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria, striscia catarifrangente di altezza di almeno 10 cm per la lunghezza della cisterna o del rimorchio;
- e) elevatori bagagli o elevatori merci: luce fissa nel punto più alto delle guide;
- f) loader: luce fissa sopra la cabina o in corrispondenza della consolle di guida;
- g) autocarri elevabili per trasporto disabili e trasporto pasti a bordo: quattro luci fisse ai quattro lati della parte elevabile.

Le luci ostacolo fisse sono di colore rosso, quelle di pericolo devono emettere sequenze di lampi gialle/arancioni.

I segnali notturni devono essere attivi nelle ore notturne e in caso di visibilità ridotta. L'effettiva verifica dei requisiti dei veicoli è effettuata dagli addetti del Gestore Aeroportuale secondo l'apposita procedura del Regolamento di Scalo.

Art. 22 Ispezione dei Veicoli

Il 100% dei veicoli che entrano in area sterile deve essere ispezionato.

Il conducente non può trovarsi all'interno del veicolo quando viene effettuata l'ispezione e deve togliere dal veicolo i propri oggetti personali per sottoporli al controllo (screening).

Deve essere utilizzata una metodologia di controllo in grado di garantire la casualità della scelta delle parti del veicolo da ispezionare, che prescindano dalla discrezionalità del soggetto che effettua il controllo.

Il personale autorizzato ad effettuare i controlli d'accesso deve accertare, con ragionevole sicurezza, la validità e corrispondenza della tessera del veicolo e del tesserino aeroportuale del conducente prima di autorizzare l'accesso alle aree sterili.

Tale procedura è parte integrante del sistema di controllo presso il varco carraio.

Art. 23 Modalità di accesso

Per ottenere l'autorizzazione all'ingresso nelle aree aeroportuali di un veicolo, la Società o l'Ente per conto del quale deve avvenire tale ingresso, deve presentare apposita richiesta all'ENAC - Ufficio Aeroportuale di Bolzano, per il tramite del Gestore secondo la procedura allegata, che è parte integrante della presente ordinanza.

Non sono concessi permessi per automezzi intestati a persone fisiche.

Tutti i mezzi autorizzati all'ingresso e alla circolazione nelle aree interne, fatta eccezione per quelli appartenenti alle Forze dell'Ordine, agli Enti di Stato e quelli adibiti ad assistenza sanitaria e/o soccorso, dovranno essere dotati di opportuna polizza assicurativa per danni ad aeromobili, mezzi e infrastrutture aeroportuali, in corso di validità, senza sottolimiti o franchigie.

I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 6.000.000

Qualora l'accesso sia richiesto per motivi oggettivamente urgenti e la polizza assicurativa preveda sottolimiti o franchigie o massimali inferiori, la copertura degli

stessi sarà a carico della Società o Ente che ne fa richiesta e successivamente del contraente assicurato. In tale caso il richiedente dovrà curare l'accompagnamento del veicolo nella zona di intervento.
Per accedere in airside tutti i veicoli devono essere regolarmente revisionati.

Art. 24 Parcheggio dei mezzi

I veicoli devono essere parcheggiati esclusivamente negli spazi ad essi riservati, secondo l'apposita segnaletica a terra predisposta dal Gestore.
In prossimità degli aeromobili, i mezzi operativi e non, devono essere parcheggiati secondo le procedure previste dal Regolamento di Scalo.
I mezzi operativi ed i veicoli parcheggiati al di fuori degli spazi assegnati o in maniera difforme da quanto indicato nel Regolamento di Scalo potranno essere rimossi e le spese saranno addebitate all'Ente o Società a cui appartengono e/o a cui sono in uso.

Art. 25 Sosta nell'air side

E' rigorosamente vietato lasciare incustoditi veicoli con il motore in moto, con le chiavi inserite nel quadro, **sostare o parcheggiare sul piazzale**, oltre la linea gialla o in posizione tale da costituire pericolo o intralcio per il rullaggio degli aeromobili.
E' vietato ingombrare le vie di scorrimento con attrezzature o materiali di qualsiasi genere.

Art. 26 Esigenze particolari

L'accesso di ambulanze, veicoli sanitari, mezzi di soccorso, automezzi della Polizia Penitenziaria, viste le particolari esigenze operative, spesso con carattere di emergenza, è gestito dal Gestore che, dopo essersi coordinato con la Polizia Aeroportuale, deve avvisare il varco doganale dell'ingresso di detti mezzi.
Tale veicoli devono, comunque, essere scortati all'interno del piazzale da mezzi del Gestore o di un Ente di Stato presente in aeroporto.

Art. 27 Disposizioni finali

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termine di legge, **sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.** e ritenuti responsabili di tutti i danni che potranno derivare a persone, cose ed aeromobili in conseguenza delle loro azioni od omissioni.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Art. 28 Validità dell'ordinanza

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno 6/12/2013, abrogando ogni precedente disposizione in merito.

Verona, 5 Dicembre 2013

Il Direttore
Dott.ssa Roberta Carli

Roberta Carli

ORDINANZA N. 10/2013

ALLEGATI

- ALLEGATO 1: procedura di rilascio tesserini di ingresso in aeroporto
- ALLEGATO 1/A: richiesta rilascio e rinnovo tesserino di ingresso in aeroporto
- ALLEGATO 1/B: modulo richiesta rilascio tesserino ingresso visitatore e scorta
- ALLEGATO 1/C: modulo richiesta introduzione di articoli proibiti
- ALLEGATO 2: carta multi servizi ENAC
- ALLEGATO 3: procedura richiesta di restituzione/sostituzione tesserino
- ALLEGATO 3/A: modulo richiesta sostituzione tesserino aeroportuale
- ALLEGATO 3/B: modulo restituzione tesserino aeroportuale
- ALLEGATO 4: procedura per il rilascio dei pass automezzi per accesso airside
- ALLEGATO 4/A: modulo richiesta pass definitivo automezzo
- ALLEGATO 4/B: modulo richiesta pass provvisorio giornaliero automezzo
- ALLEGATO 5: dichiarazione sostitutiva di certificazioni

Allegato 1 - Procedura di rilascio tesserini di ingresso in aeroporto

UFFICIO TESSERAMENTO AEROPORTO DI BOLZANO

Telefono 0471 255 205

Fax 0471 255 222

email terminal@abd-airport.it

1. Criteri generali

Tutte le richieste di ingresso in aeroporto, debitamente compilate, devono essere inoltrate dai soggetti titolati, almeno 20 giorni lavorativi antecedenti alla data di rilascio del permesso all'Ufficio Tesseramento della ABD Airport S.p.A. negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 14.30.

Una volta acquisita la richiesta di permesso di accesso da parte del soggetto richiedente, sarà cura di ABD, nella persona del Responsabile Ufficio tesseramenti inoltrare la richiesta al locale Ufficio di Polizia di Stato e successivamente ad ENAC Bolzano per l'autorizzazione al rilascio. Il tesserino è valido per il solo aeroporto per cui viene rilasciato.

2. Requisiti del soggetto richiedente

Le richieste devono riportare il motivo per cui si richiede l'accesso. Per motivo legittimo si intende:

- Lavoro
- Formazione
- Educazione

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di un titolo che giustifichi la necessità operativa.

Sono previste due tipologie di tesserini di ingresso in aeroporto:

- Tesserino con foto rilasciato al personale che opera stabilmente, compresi gli Enti di Stato, con validità massima quinquennale.
- Tesserino di accesso *Visitatore* con scorta, senza foto, rilasciato ai sensi di quanto disposto al punto 1.2.7 (accesso con scorta) del PNS e al punto 1.2.7.2 del regolamento (UE) della Commissione 185/2010.

Il documento di approvazione valido dell'autorità nazionale (ossia il tesserino multi servizi con banda laterale rossa rilasciata dall'ENAC al personale che svolge compiti ispettivi), rientra nelle tipologie di autorizzazioni di accesso alle aree sterili dell'aeroporto per le persone.

Gli Enti di Stato dovranno presentare richiesta su propria carta intestata indirizzata alla Direzione Aeroportuale dell'ENAC, indicando i dati anagrafici del dipendente, la durata del permesso e la partecipazione ad un programma di formazione in materia di Sicurezza Aeroportuale.

3. Emissione tesserino definitivo di ingresso in aeroporto

La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Lettera su carta intestata recante timbro e firma del responsabile dell'Ente o del Legale Rappresentante della ditta/società, in cui si richiede l'emissione di tesserino aeroportuale definitivo, specificando il contratto di lavoro in essere, la mansione dell'addetto e l'area in cui opera.
- b) Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità della persona (per stranieri, copia del permesso di soggiorno) per cui viene richiesto il tesserino, ed in caso di rinnovo, copia della tessera aeroportuale scaduta o in scadenza.

Eventuale copia del permesso di soggiorno.

- c) Copia dell'attestato di partecipazione ad un programma di formazione in materia di Sicurezza aggiornato. I corsi dovranno essere tenuti da istruttori certificati ENAC secondo quanto previsto dal Reg. UE 185/2010
- d) Modulo debitamente compilato **Allegato 12**
- e) Se la ditta opera per conto della Società di Gestione aeroportuale, allegare copia del contratto recante la data di scadenza.

Nel caso di ditte o società con contratto in sub-appalto o sub-concessione, allegare dichiarazione sottoscritta dal ditta accreditante che ne comprovi la titolarità ad operare in aeroporto.

Nel caso di società di handling, allegare copia della certificazione ENAC.

4. Richiesta rinnovo del tesserino definitivo di ingresso in aeroporto (valida anche per furto o smarrimento)

In caso di richiesta di rinnovo del tesserino si dovrà seguire la stessa procedura prevista per l'emissione (punto 3 della presente procedura).

In caso di furto o smarrimento dovrà essere inoltre allegata copia della denuncia presentata in Polizia.

5. Procedura per emissione di tesserino VISITATORE e SCORTA

Questo tipo di tesserino viene rilasciato a coloro che hanno necessità di accedere al sedime aeroportuale in visita o, in via eccezionale, per motivi di lavoro. Il tesserino è di colore BIANCO e la durata massima è di 24 ore e non riporta i dati anagrafici del possessore.

Per tutta la permanenza in aeroporto il visitatore dovrà essere scortato da personale aeroportuale possessore di un tesserino definitivo con foto, abilitato ad accedere alle aree di interesse del visitatore, il cui nominativo figura sull'elenco delle persone designate a effettuare il servizio di scorta.

Per tutti coloro che eccezionalmente devono accedere nelle aree sterili e che non possono essere scortati dall'Ente o Società per cui effettuano l'intervento, potrà essere richiesto il servizio di scorta alla Società di Gestione.

La richiesta di tesserino visitatore deve essere inoltrata all'Ufficio Tesseramento almeno 48 ore prima della data di rilascio e corredata dalla seguente documentazione:

- a) Lettera su carta intestata o email con i dati relativi al richiedente, motivo, luogo e data della visita e nome della persona incaricata della scorta.
- b) Fotocopia di un valido documento di identità e eventuale permesso di soggiorno
- c) Modulo debitamente compilato (**Allegato 1B**)

6. Indicazione di articoli proibiti sui tesserini di ingresso in aeroporto

Il tesserino di ingresso in aeroporto dovrà contenere l'indicazione delle categorie di articoli proibiti che il titolare è autorizzato ad introdurre in area sterile/critica per le funzioni da esercitare, pertanto i Soggetti richiedenti che necessitano di introdurre in area sterile attrezzi da lavoro considerati " articoli proibiti " come da allegato C del Reg. UE 185/2012 al punto 1.3.4.1, dovranno presentare, per i propri dipendenti :

- Modulo debitamente compilato (**Allegato 1C**)

Lo stesso vale anche per i titolari di un tesserino VISITATORE.

Il personale preposto ai varchi di sicurezza, effettuerà un controllo sulla rispondenza tra gli articoli proibiti introdotti e quelli indicati nell'elenco.

Qualora si riscontrassero furti e/o smarrimenti di articoli proibiti dell'elenco introdotti in area sterile, dovranno essere immediatamente avvisata la Polizia di Frontiera.

7. Modalità di controllo dei titoli di accesso delle persone e/o veicoli alle aree sterili

Attualmente presso l'aeroporto di Bolzano, esistono due accessi alle aree lato volo:

- Security Check-point per l'accesso delle persone, misto per passeggeri e persone da esso diverse, ubicato all'interno del terminal, presidiato da guardie particolari giurate, aperto dalle ore 05.30 alle ore 23.00 dal lunedì alla domenica.
- Varco carraio, per l'accesso dei veicoli, presidiato da militari della Guardia di Finanza. Qualora il sesso della persona che accede sia diverso da quello dei militari presenti al varco, la persona dovrà accedere dal security check-point posto all'interno dell'aerostazione.

L'accesso alle aree sterili deve essere controllato in modo da impedire che persone e veicoli non autorizzati possano accedervi.

L'autorizzazione o lasciapassare devono essere controllate prima che sia consentito l'accesso alle aree lato volo, in modo da verificare che essa sia valida e corrispondente al titolare.

ALLEGATO 1A

Richiesta rilascio e rinnovo tesserino di ingresso in aeroporto (T.I.A.)

Spett.le
ENAC Ufficio di Bolzano
c/o Ufficio tesseramento ABD Airport S.p.A.

Bolzano, li _____

OGGETTO : Richiesta rilascio e rinnovo tesserino di ingresso in aeroporto

Validità dal giorno _____ al giorno _____

Motivo della richiesta (attività da svolgere) _____

Tesserino ROSSO Tesserino VERDE Tesserino AZZURRO Tesserino GIALLO

Aree di accesso 1 2 3 4 5 6 7

Per il sottoelencato personale appartenente alla Società/Ditta

ENTE O DITTA	
INDIRIZZO ENTE O DITTA	
P.IVA O CODICE FISCALE	
COGNOME E NOME	
DATA E LUOGO DI NASCITA	
RESIDENZA	
DURATA DEL CONTRATTO PER OPERARE	
FIRMA E TIMBRO DATORE DI LAVORO	
FIRMA DEL RICHIEDENTE	

Privacy

Al sensi degli artt.13,23 e 26 del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, si autorizza la comunicazione di tali dati per le finalità connesse all'emissione del tesserino di ingresso agli enti competenti.

Letto, confermato e sottoscritto, data _____ Firma _____

Spazio riservato all'Ufficio Tesseramenti

Background check approvato

Autorizzazione
ENAC Ufficio di Bolzano

Rifiuto motivato
ENAC Ufficio di Bolzano

Data partecipazione al corso security _____

Data consegna tesserino _____

NR. Tesserino _____

ALLEGATO 1B

Modulo richiesta di rilascio tesserino di ingresso VISITATORE e SCORTA

DATI VISITATORE:

<i>Nome e cognome</i>	
<i>Numero tesserino</i>	
<i>Ditta</i>	

DATI SCORTA

<i>Nome e cognome</i>	
<i>Numero tesserino</i>	
<i>Ditta</i>	

ORA INIZIO SCORTA _____

ORA FINE SCORTA _____

Firma VISITATORE

Firma SCORTA

Data _____

VISTO AEROPORTO

Eventuali articoli proibiti:

CATEGORIA : A B C D E F G

Carta intestata
dell'ente richiedente

ALLEGATO 1C

Modulo per la richiesta di introduzione di articoli proibiti

Alla Società di Gestione
Aeroporto Bolzano

Bolzano, li _____

La Società / Ente: _____ ivi rappresentata

da (Nome e Cognome:) _____

titolare del tesserino di ingresso / Pass provvisorio N. _____ Targa automezzo: _____

Richiede di poter introdurre nelle aree sterili gli articoli e/o attrezzature da lavoro che rientrano nella tipologia di quelli vietati ai sensi della vigente normativa Europea.

Dichiara inoltre :

- Di introdurre articoli proibiti per uso legato esclusivamente all'attività svolta
- Di assumersi ogni responsabilità per eventuali atti illeciti derivati da uso improprio ovvero incauto custodia degli articoli proibiti introdotti
- Di essere consapevole che in caso di mancato rispetto del punto precedente verrà sanzionato ai sensi dell'art. 1174 comma 1° del R.D. 30/02/1942 nr. 327 e successive modifiche (Codice della Navigazione) che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa, oltre ad eventuali spese sostenute per bonifica dell'area

[Digitare il testo]

Carta intestata
dell'ente richiedente

Compilare la tabella seguendo l'allegato A – ELENCO ARTICOLI PROIBITI

Quantità	Gruppo	Categoria	Descrizione

Firma del richiedente : _____

Il presente modulo dovrà essere presentato ai varchi di sicurezza in caso di transito con gli articoli elencati ai fini del loro reintegro e/o manutenzione

IN ENTRATA:

Timbro e firma per autorizzazione Società Sicurezza	Timbro e firma per autorizzazione Guardia di Finanza	Timbro e firma per archiviazione ABD Airport SpA
---	--	--

IN USCITA:

Timbro e firma per controllo/riconcilio Società Sicurezza	Timbro e firma per controllo/riconcilio Guardia di Finanza	Timbro e firma per archiviazione ABD Airport SpA
---	--	--

[Digitare il testo]

Carta intestata
Dell'ente richiedente

**Elenco articoli proibiti
(da allegare al modulo di richiesta)**

Articoli proibiti a norma Reg. CE 185/2010	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT E	CAT F
Gruppo A (Pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili)						
Armi da sparo e relativo funzionamento					X	
Pistole lanclarazzi				X	X	
Gruppo B (dispositivi per stordire)						
Apparecchi ad impulsi elettrici				X		
Spray irritanti					X	
Gruppo C (Oggetti dotati di una punta accuminata o di un'estremità affilata)						
Asce e accette	X			X		X
Cutter	X	X	X	X		
Coltelli e forbici con lame lunghe 6 cm	X	X		X		X
Gruppo D (utensili da lavoro)						
Palanchini	X	X		X		
Utensili da cantiere	X			X		
Utensili mda giardinaggio (es. forbicioni, vanghe, zappe)						X
Utensili con lame o punte lunghe oltre 6 cm (es. cacciaviti, scalpelli)	X	X		X		X
Trapani di qualsiasi tipo e relative punte	X	X		X		
Seghe di qualsiasi tipo	X	X		X		X
Sadatori	X					
Pistole spara chiodi	X	X				
Gruppo F (sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari)						
Gas e contenitori di gas (es. butano, propano, ossigeno)	X			X		X
Liquidi infiammabili (es. combustibili, alcool)		X				X
Estintori (consentiti solo su automezzi)		X		X		
Sostanze chimiche e tossiche				X		X
Bombolette spray contenenti vernice, diluenti e simili	X					

Legenda

CAT. A Manutentori generici

CAT: B Personale addetto alla rampa (carico e scarico, cargo, manutenzione tecnica degli aeromobili)



CAT. C Personale addetto al catering, alle pulizie

CAT.D Personale addetto al soccorso (CRI, protezione civile e VVFF)

CAT. E Security Staff aeroporto

(Digitare il testo)

ALLEGATO 2



ALLEGATO 3

Procedura per la richiesta di restituzione/sostituzione della tessera aeroportuale

I titolari delle tessere aeroportuali sono tenuti a restituirle all'ENAC , per tramite dell'Ufficio Tesseramento della Società di Gestione ABD Airport S.p.A., non appena vengano a perdere, per qualsiasi motivo, il titolo che ne aveva legittimato il rilascio.

In caso di restituzione consegnare il modulo debitamente compilato di cui all'**Allegato 4A**

In caso di richiesta di sostituzione consegnare il modulo debitamente compilato di cui all' **Allegato 4B**

L'Ufficio Tesseramento, entrato in possesso delle tessere restituite (scadute, cessate, revocate ecc.) provvederà all'inserimento nel proprio sistema di registrazione l'avvenuta restituzione e alla distruzione della stessa.

ALLEGATO 3A

Modulo per la richiesta di sostituzione della tessera aeroportuale

Bolzano, li _____

Spett.le

ENAC Ufficio di Bolzano

c/o Ufficio tesseramento ABD Airport S.p.A.

COGNOME	
NOME	
ENTE/SOCIETA'/DITTA DI APPARTENENZA	
NR. PASS ATTUALMENTE IN USO	
COLORE	
SCADENZA	
CATEGORIA ART. PROIBITI	
AREE CRITICHE	
TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA	

Si richiede l'emissione della nuova tessera aeroportuale in sostituzione a quella sopra riportata per il seguente motivo:

Tesserino ROSSO Tesserino VERDE Tesserino AZZURRO Tesserino GIALLO

Aree di accesso 1 2 3 4 5 6 7

Categorie A B C D E F G

TIMBRO e FIRMA

ABD Airport S.p.A.

TIMBRO e FIRMA

(richiedente o legale rappresentante Ente/Società/Ditta)

ALLEGATO 3B

Modulo per la restituzione della tessera aeroportuale

Spett.le
ENAC Ufficio di Bolzano
c/o Ufficio tesseramento ABD Airport S.p.A.

Bolzano, li _____

COGNOME	
NOME	
ENTE/SOCIETA'/DITTA DI APPARTENENZA	
DATA E LUOGO DI NASCITA	
NR. PASS DA RESTITUIRE	
COLORE	
SCADENZA	

Restituisce la tessera per:

- Cessazione rapporto lavoro
- Cambio ditta/ente/società
- Rinnovo tessera scaduta
- Usura/rottura/malfunzionamento

TIMBRO e FIRMA

Richiedente - Ente/Società/Ditta

TIMBRO e FIRMA

ABD Airport S.p.A.

Data distruzione della tessera



ALLEGATO 4

Procedura per il rilascio dei pass automezzi per l'accesso in airside

Al fine di ottenere il rilascio dei pass automezzi per l'accesso in airside è necessario far pervenire all'Ufficio Tesseramento dell'Aeroporto di Bolzano i seguenti documenti:

- a) Richiesta della società/ditta richiedente (Allegato 5A o Allegato 5B)
- b) Copia del libretto di circolazione da cui si evince che l'automezzo è intestato alla società/ditta/ente richiedente con evidenza dell'ultima revisione effettuata. Qualora trattasi di automezzo in locazione, leasing o comodato, si deve allegare copia del contratto (non sono concessi pass per automezzi intestati alle persone fisiche)
- c) Copia della polizza di assicurazione con l'indicazione dei massimali (min. 6.000.000,00)
- d) Dichiarazione che l'automezzo è provvisto delle dotazioni di sicurezza previste per la circolazione in air side (vedi Ordinanza di cui questa procedura è allegata)

Spett.le
ENAC Ufficio di Bolzano
c/o Ufficio tesseramento ABD Airport S.p.A.

ALLEGATO 4A

RICHIESTA PASS DEFINITIVO AUTOMEZZO

ENTE o DITTA /	
P. IVA e codice fiscale	
Cognome / Nome	
Data o luogo di nascita	
Residenza	
Marca e modello	
Targa	
Titolo qualificante per l'accesso	
Durata del contratto per operare in aeroporto	
Aree nelle quali si deve recare	
Data di inizio necessità di accesso	
Data richiesta	
Firma del richiedente	

Autorizzazione

rifiuto motivato

ENAC ufficio di Bolzano

ENAC ufficio di Bolzano

ABD AIRPORT AG /alleiniger Aktionär - unterliegt der Führungs- und Koordinierungstätigkeit der Autonomen Provinz Bozen lt. Art. 2497 ff. ZGB
ABD AIRPORT SPA / azionista unico - società soggetta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano al sensi dell'art. 2487 ss. c. c.
Via Aeroporto Francesco Baracca,1 - Flughafen-Francesco-Baracca-Str. 1 - ITALIA / ITALIEN - 39100 Bozen / Bolzano [BZO - LIPB]
Tel. +39. 0471. 255. 255 - Fax +39. 0471. 255. 222 - www.abd-airport.it - e-mail: info@abd-airport.it
Ges.kap. v.e. - Cap. Soc. i.v. € 2.420.000,00 - Handelsreg. Bozen Steuernummer u. MwSt. - nr.iscr. reg. impr. Bolzano C.F. e P.IVA IT 01460810219

Data consegna pass. _____

Privacy


Ai sensi degli artt. 13, 23 e 26 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali si autorizza la diffusione dei dati personali per le finalità connesse all'emissione della C.I.A. agli enti competenti.

Il possessore del presente pass dichiara di conoscere le ordinanze in vigore che disciplinano il movimento nelle aree aeroportuali e la conformità del veicolo a tali norme.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Firma del richiedente



1	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO
2	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO
3	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO
4	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO
5	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO

Alipoli
 Personal Services System
 Design & Construction
 Via S. Maria 10 - 00187 Roma (RM)

SECURITY CHECK POINT

1:200
 05.09.2012
 V.01

Spett.le
ENAC Ufficio di Bolzano
c/o Ufficio tesseramento ABD Airport S.p.A.

ALLEGATO 4B

RICHIESTA PASS PROVVISORIO GIORNALIERO AUTOMEZZO

Cognome Nome	
Data e luogo di nascita	
Residenza	
Telefono	
Documento di identità	
ENTE o DITTA (di appartenenza)	
Marca e modello veicolo	
Targa	
ABD dichiara di aver controllato:	<input type="checkbox"/> Libretto circolazione <input type="checkbox"/> Massimale Polizza (min. 6.000.000,00) <input type="checkbox"/> dotazioni di sicurezza <input type="checkbox"/> Ultima revisione
Motivo di accesso	
Aree nelle quali ci si deve recare	
Giorno/i e orario di permanenza (max 24 ore)	
Data richiesta	
Firma per esteso addetto ABD	

VISTO

Ufficio Tesseramento
Aeroporto di Bolzano

LA PARTE SOTTOSTANTE VA COMPILATA AL MOMENTO DEL LASCIO

N. Pass _____

Il possessore del presente permesso dichiara di conoscere le ordinanze in vigore che disciplinano il movimento nelle aree aeroportuali e la conformità del veicolo a tali norme. Dichiaro di aver ricevuto le seguenti dotazioni di sicurezza (di proprietà ABD Airport): radio portatile giacca alta visibilità scacchiera magnetica luce rossa d'ingombro

Privacy:

Al sensi degli artt. 13, 23 e 26 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali si autorizza la comunicazione dei dati personali per le finalità connesse all'emissione della C.I.A. agli enti competenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____ Firma del richiedente _____

ABD AIRPORT AG /allehinger Aktionär - unterliegt der Führungs- und Koordinierungstätigkeit der Autonomen Provinz Bozen It. Art. 2497 ff. ZGB
ABD AIRPORT SPA / azionista unico - società soggetta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2497 ss. c. c.
Via Aeroporto Francesco Baracca, 1 - Flughafen-Francoesco-Baracca-Str. 1 - ITALIA / ITALIEN - 39100 Bozen / Bolzano [BZO - LIPB]
Tel. +39. 0471. 255. 255 - Fax +39. 0471. 255. 222 - www.abd-airport.it - e-mail: info@abd-airport.it
Ges.kap. v.o. - Cep. Soc. i.v. € 6.000.000,00 - Handelsreg. Bozen Steuernummer u. MwSt. - nr. iscr. reg. Impr. Bolzano C.F. e P.IVA IT 01460810218

Ord N 40/2013 ALLEGATO N. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome)

(nome)

Nato/a a _____ (Prov. _____) il _____

Residente a _____ in via _____ n. _____

Consapevoli delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 6 del DPR/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Di aver prestato attività lavorativa negli ultimi 5 anni presso:

SOCIETA' _____

Sita a _____ in via _____ n. _____

Dal _____ al _____ con la mansione di _____

SOCIETA' _____

Sita a _____ in via _____ n. _____

Dal _____ al _____ con la mansione di _____

SOCIETA' _____

Sita a _____ in via _____ n. _____

Dal _____ al _____ con la mansione di _____

2) Di aver effettuato i seguenti studi, negli ultimi 5 anni

SCUOLA/ISTITUTO _____

Sito a _____ in via _____ n. _____

Luogo e data

Firma del dichiarante